



GIUDICE SPORTIVO ACI

Sentenza n° 5/2016

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento n. 6/16 del 25 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito i signori Ciulla Giuseppe (lic. k 373648), Ciulla Lorenzo Maria (lic. k 360830), Cultrera Gabriele (lic. K 361399), Musicò Antonino (lic. k 355899 e k 336210), Fronterré Fabio (lic. k 299014 (lic. 299014 e 267310), Lizzio Simone (lic. k 296856 e 272431), Carfi Luca (lic. k 373724), Lo Certo Luigi (lic 85845), Nicolosi Davide (lic k 338981 e 278455), Zito Francesco (lic. K 368897), Canto Corrado (lic. K 363155), Correnti Salvatore (lic. 234944), Pupillo Giuseppe (lic. K 380965).

I prevenuti sono stati deferiti per aver violato il combinato disposto degli artt. 8.1 RSN (già art 7 ter, lett. A, RNS) e 83 RSN (già art 125, lett. C RNS) avendo partecipato a gare non riconosciute chiedendo, di conseguenza l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di giorni 30 e dell'ammenda di € 300,00.

Tanto richiedeva sul presupposto che i suddetti, in data 21 febbraio 2016, avevano partecipato alla manifestazione "1.a Cup Race Sicilia 2016" presso il kartodromo di Acireale, gara ENDAS UPN.

Al deferimento è stata allegata la necessaria documentazione comprovante l'assunto (classifiche e foto).

All'udienza fissata nessuno si è costituito.

DIRITTO

La prova della violazione è ampiamente raggiunta e, quindi, non vi è dubbio alcuno che i deferiti abbiano partecipato ad una gara non riconosciuta la qual cosa comporta, necessariamente, l'irrogazione di una sanzione.

Nel caso di specie osserva il Collegio che vi sono alcuni partecipanti che sono stati già sanzionati in passato per cui, in presenza della specifica recidiva, appare congruo raddoppiare la sanzione per essi richiesta.

Il Collegio, pertanto, considera che i prevenuti hanno violato il combinato disposto degli artt. 8.1 RSN (già art 7 ter, lett. A, RNS) e 83 RSN (già art 125, lett. C RNS) avendo partecipato a gare non riconosciute e, pertanto, va affermata la loro responsabilità.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo condanna i licenziati Ciulla Giuseppe (lic. k 373648), Ciulla Lorenzo Maria (lic. k 360830), Cultrera Gabriele (lic. K 361399), Musicò Antonino



Automobile Club d'Italia

SPORT

(lic. k 355899 e k 336210), Carfi Luca (lic. k 373724), Lo Certo Luigi (lic 85845), Correnti Salvatore (lic. 234944) e Pupillo Giuseppe (lic. K 380965) alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di giorni 30 (trenta) e dell'ammenda di € 300,00 (trecento//00).

In presenza di una recidiva specifica applica ai licenziati Fronterré Fabio (lic. k 299014 (lic. 299014 e 267310), Lizzio Simone (lic. k 296856 e 272431), Nicolosi Davide (lic k 338981 e 278455), Zito Francesco (lic. K 368897) e Canto Corrado (lic. K 363155), la sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di giorni 60 (sessanta) e dell'ammenda di € 600,00 (seicento//00)

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Il Presidente

L'estensore